Regione Umbria - Assemblea legislativa

Qt 5 - “Sentenza del Tar sul ricorso di Nippon Gases Pharma srl contro Puntozero scarl”

5 Marzo 2024
In sintesi

Interrogazione di Donatella Porzi (Misto), Michele Bettarelli, Simona Meloni, Fabio Paparelli (PD) e Thomas De Luca (M5S). L’assessore Luca Coletto risponde: “Il Tar ha accolto il ricorso e annullato gli atti della procedura di affidamento ma non ha rilevato responsabilità per l’amministratore di Puntozero. Non è emerso alcun conflitto di interessi”

(Acs) Perugia, 5 marzo 2024 – Nel question time odierno, i consiglieri regionali Donatella Porzi (Misto), Michele Bettarelli, Simona Meloni, Fabio Paparelli (Pd) e Thomas De Luca (M5s) hanno interrogato l’assessore Luca Coletto sulla vicenda del ricorso della Nippon Gases Pharma srl. per l’annullamento della gara sull’affidamento della gestione del servizio di ossigenoterapia domiciliare, accolto dal Tar dell’Umbria.

Gli interroganti hanno chiesto all’assessore Coletto di sapere “se ritiene la condotta dell’Amministratore unico di Puntozero meritevole di censura alla luce delle conseguenze che l’annullamento della gara di fornitura di ossigenoterapia potrebbe avere; se intende attivarsi per la valutazione e il riscontro di eventuali danni erariali e se è a conoscenza di eventuali conflitti di interesse di soggetti coinvolti a vario titolo nella procedura di gara”.

“Il capitolato – ha spiegato Porzi - stabiliva espressamente che la centrale unica di committenza avrebbe provveduto alla nomina della Commissione, composta da un numero dispari di componenti, in un numero massimo di tre, almeno un Consigliere regionale esperto nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto e un esperto in materie giuridiche, predeterminando in modo vincolante lo specifico profilo tecnico-professionale di uno dei componenti dell’organo. Qui sta l’inosservanza della specifica disposizione del capitolato commessa da Puntozero, che espressamente prescriveva che fosse nominato almeno un esperto in materie giuridiche, che in quanto tale avrebbe potuto fornire all’organo collegiale quell’apporto di conoscenze specialistiche che avrebbe permesso di rilevare la questione dell’ammissibilità del contratto di avvalimento stipulato tra due società partecipanti alla gara. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria ha proceduto all’annullamento degli atti della procedura di affidamento proprio a partire dalla determinazione dell’Amministratore unico di Puntozero di nomina della commissione, aspetto che denota una grave mancanza sulla quale la Giunta dovrebbe intervenire a tutela della trasparenza ed imparzialità. Vi è inoltre da considerare che la continuità della fornitura della ossigenoterapia, essendo un servizio essenziale salvavita, dovrà essere garantita secondo le condizioni economiche della precedente gara; tali condizioni risultano indubbiamente più onerose di quelle previste nella gara oggetto di annullamento; questo comporta la valutazione di un possibile danno erariale da imputare al soggetto titolare del procedimento; la precedente gara della durata di 4 + 1 anni (5 anni totali), a causa di un oggettivo errore nella valutazione dei consumi e dei pazienti assistiti, ha comportato, per la stazione appaltante, la necessità di indire una nuova gara non dopo gli anni previsti (5) ma dopo solo 18 mesi. Anche in questo caso si potrebbe ipotizzare un danno erariale derivante dalla sottostima dei volumi messi a gara, che avrebbe potuto beneficiare da subito di una scontistica maggiore, anche in considerazione del fatto oggettivo che la nuova gara (oggetto dell’annullamento), con un corretto computo di pazienti assistiti, prevedeva prezzi molto più bassi della prima gara durata solamente 18 mesi”.

L’assessore Coletto ha risposto che “la procedura di gara in questione è stata bandita a seguito di apposita richiesta delle aziende territoriali. C’è stato un significativo aumento dei pazienti assistiti, con un conseguente raddoppio del fabbisogno. Il 20 aprile 2023 Puntozero ha indetto la gara per l'ossigenoterapia domiciliare, terminata a settembre con la determina di adozione. Il secondo operatore economico in graduatoria ha presentato ricorso. Puntozero si è costituita in giudizio per l'inconsistenza del vizio di forma rispetto alla commissione giudicatrice. Il Tar ha accolto il ricorso introduttivo con annullamento degli atti della procedura di affidamento. Il Tribunale ha rilevato la forte complessità delle questioni trattate ma non ha rilevato responsabilità per l’amministratore di Puntozero. Rispetto al danno erariale, la Giunta si conformerà alle indicazioni del Tar, che non ha censurato la condotta dell’Amministratore di Puntozero. Non risultano esserci conflitti di interessi e neppure segnalazioni in merito”.

La consigliera Porzi ha replicato che “il Tar ha di certo annullato una gara. Aspettiamo l’evoluzione del percorso. Se continuiamo ad acquistare ossigeno ad un prezzo più alto non aiutiamo il bilancio della sanità”. MP/

Source URL: *http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/qt-5-sentenza-del-tar-sul-ricorso-di-nippon-gases-pharma-srl-contro*

List of links present in page

- http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/qt-5-sentenza-del-tar-sul-ricorso-di-nippon-gases-pharma-srl-contro